



# **Centro Servizi Anziani di Chioggia**

## **“Felice Federico Casson”**

**Chioggia - Via del Boschetto n. 4/F**

### **Decreto del Direttore**

n. 33 del 20/02/2023

**Oggetto:** CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER MATERNITA' FACOLTATIVA ALLA DIPENDENTE MATR. omissis PER IL GIORNO 01 E IL GIORNO 07 MARZO 2023 PARI A GIORNI 02 (DUE)

### **IL VICE DIRETTORE**

Vista la richiesta datata 20.02.2023 e acquisita al nostro protocollo n.768, presentata dalla dipendente matricola omissis in servizio a tempo indeterminato e con tipologia del rapporto di lavoro a tempo part-time, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, (O.S.S.) intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo parentale per maternità facoltativa pari a giorni DUE e precisamente il giorno 01 e il giorno 07 marzo 2023;

Precisato che il D. Lgs. 151/01 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53*” rappresenta l'elemento normativo di riferimento;

Attestato che il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 il Capo IV, al “Rapporto di lavoro” regola permessi delle assenze dei genitori;

Preso atto che la richiesta è stata presentata nei termini di legge e che si rende ora necessaria una presa d'atto ai fini della regolare gestione dei congedi parentali per l'anno 2023 sulla base della richiesta avanzata dalla dipendente matricola omissis come da nota protocollo n.768 del 20.02.2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto alla concessione del congedo parentale per maternità facoltativa per la durata di giorni DUE e precisamente il giorno 01 e il giorno 07 marzo 2023;

Considerato che si rende necessario procedere ad una cifratura dei dati sensibili dei soggetti interessati dal presente provvedimento, attuando ciò mediante l'indicazione del numero di matricola anziché del nome per quanto riguarda i

dipendenti, e l'indicazione delle iniziali del nome unitamente alla relativa data di nascita per i relativi congiunti (laddove interessati appunto), precisando pertanto che solo in tal modo si potrà risalire, ove necessario, all'identità degli stessi;

Visto il Regolamento di Amministrazione, approvato con Deliberazione del Commissario Regionale Straordinario Regionale n. 1 del 25/01/2013;

Viste le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Capo IV "Rapporto di lavoro" del CCNL del 16.11.2022;

Vista l'istruttoria amministrativa debitamente proposta dai competenti Uffici Amministrativi dell'Ente, la quale, posta in calce al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti il Regolamento di Amministrazione e la normativa vigente;

Richiamato lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione dell'Ente;

Preso atto dei pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole	L'ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Responsabile dell'istruttoria		

- in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	
-------------------	---	--

## DECRETA

Di concedere alla dipendente matricola omissis un periodo di congedo parentale per maternità facoltativa pari a giorni DUE e precisamente il giorno 01 e il giorno 07 marzo 2023, come da richiesta datata 20.02.2023 e acquisita al nostro protocollo n.768, presentata dalla dipendente stessa;

Di precisare che in forza del presente Decreto si provvede contestualmente alla rettifica del Decreto n.6 del 18.01.2023, precisando che il giorno usufruito dalla dipendente matr. omissis è stato uno precisamente il giorno 10 febbraio 2023, anziché DUE, come da comunicazione del 10.02.2023 registrata al protocollo dell'Ente n.637;

Di attestare che tale periodo sarà retribuito con le modalità previste dal D. Lgs 30.06.2022 n.105 in attuazione della normativa (UE) 2019/1158 del Parlamento e del Consiglio Europeo con la precisazione che l'articolo 2, comma1) lettera i) ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del T.U. che prevede quanto segue: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione".

Di attestare che il presente congedo parentale è regolato dalle norme contenute al Capo IV "Rapporto di lavoro" del CCNL del 16.11.2022;

Di incaricare l'Ufficio Gestione Economica del Personale all'esecuzione del presente provvedimento;

Di pubblicare ai sensi della normativa vigente il presente decreto per quindici giorni consecutivi nella sezione "atti in pubblicazione" del sito istituzionale all'indirizzo web [www.ipachioggia.it](http://www.ipachioggia.it), quale unico luogo ammissibile per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli atti.

**Il Vice Direttore**  
Dott. Piergiorgio Penzo